



COMUNE DI TUORO
Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

* COPIA *

ATTON. 49
Del 28/11/2015

OGGETTO:
Approvazione piano di razionalizzazione delle società partecipate.

L'anno 2015 il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 09.00 e seguenti, in Tuoro sul Trasimeno presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria pubblica di 1^a convocazione nelle persone dei Signori:

| | | Presente/Assente |
|------------------------|-------------------------------|------------------|
| Cerimonia Patrizia | Presidente del Consiglio | Presente |
| Torzuoli Stefano | Vice Presidente del Consiglio | Presente |
| Andrei Elisa | Componente del Consiglio | Presente |
| Billi Mariella | Componente del Consiglio | Presente |
| Bocerani Mario | Componente del Consiglio | Presente |
| Canu Francesco | Componente del Consiglio | Presente |
| Marioli Carlo | Componente del Consiglio | Presente |
| Pacini Fabio | Componente del Consiglio | Presente |
| Silvestri Renzo | Componente del Consiglio | Presente |
| Minciaroni Maria Elena | Componente del Consiglio | Presente |
| Renzoni Pietro | Componente del Consiglio | Presente |
| Borgia Lorenzo | Componente del Consiglio | Presente |
| Fabilli Thomas | Componente del Consiglio | Presente |

| | |
|----------------|--------------|
| Presenti n° 13 | Assenti n° 0 |
|----------------|--------------|

| | | |
|---------------------------|-------------------|---------|
| Tofanetti Giovanni Jacopo | Assessore Esterno | Assente |
|---------------------------|-------------------|---------|

*Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Cerimonia Patrizia nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Assiste il Segretario Comunale Taralla dott. Marco.
Vengono nominati scrutatori i Signori: Marioli Carlo, Pacini Fabio e Fabilli Thomas*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: • la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, - documento dell’agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;

• Il piano operativo di razionalizzazione s’ispira ai seguenti principi generali:

— coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell’unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell’Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell’intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

— contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell’azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.

— buon andamento dell’azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell’azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.

— tutela della concorrenza e del mercato.

• il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

• lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
— eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

— sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

— eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di

internalizzazione delle funzioni;

– aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

– contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.
Dato atto che:

• il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

• al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

• il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

• la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omissa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

• i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

• suddetta relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

• la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);

Evidenziato che il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco, con la descrizione dei seguenti elementi:

– il quadro giuridico nell'ambito del quale opera il suddetto piano;

– una descrizione del gruppo societario coinvolto nel processo di razionalizzazione, con una descrizione delle caratteristiche giuridiche ed economiche di ogni singola partecipazione societaria, sia diretta che indiretta.

– le azioni di razionalizzazione che dovranno essere attuate con il piano.

_ la tempistica attuativa di ogni singola azione prevista nel piano.

_ Il dettaglio dei risparmi economici diretti da conseguire con l'adozione delle singole azioni

_ Il dettaglio dei risparmi indiretti conseguibili attraverso il miglioramento dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia gestionale.

_ I potenziali elementi che potrebbero condizionare il raggiungimento degli obiettivi.

- Richiamato l'atto di Consiglio comunale n. 48 del 29.11.2014 avente ad oggetto il riordino del sistema ICT regionale, approvazione del progetto costituenda Umbria Digitale s.c.a.r.l.;

Ritenuto di approvare il suddetto Piano;

Visto il "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie" allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale --

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.

VISTO il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario il quale attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità contabile e che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'ente

Udito il dibattito svolto sui sull'argomento che, integralmente trascritto, viene conservato agli atti dell'Ufficio Segreteria e che forma parte integrante della presente deliberazione ancorchè non materialmente allegato.

Il Sindaco Presidente, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone a votazione il presente punto all'ordine del giorno.

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano da n° 13 Consiglieri presenti, avente il seguente esito:

Favorevoli: n° 9

Contrari: n° 2 (Minciaroni e Renzoni)

Astenuti: n° 2 (Borgia e Fabilli)

D E L I B E R A

1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;

2) Di approvare, per i motivi in premessa citati e che qui si intendono riportati e trascritti e per quanto di competenza, il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle

partecipazioni societarie, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale

3) Di provvedere alla trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e nella sezione "Amministrazione Trasparente"

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione, legalmente espressa per alzata di mano dai n° 13 Consiglieri presenti ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, avente il seguente esito:

Favorevoli: n° 9

Contrari: n° 2 (Minciaroni e Renzoni)

Astenuti: n° 2 (Borgia e Fabilli)

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.io Taralla Dott. Marco

IL PRESIDENTE

F.io Cerimonia Patrizia



Comune di tuoro sul Trasimeno

Provincia di Perugia

AREA TECNICA

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(c. 612 dell'art. 1 della L. 190/2014 - Legge di stabilità 2015)

Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015. Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione": a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica. Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico. I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Piano di razionalizzazione delle società Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo. E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali". Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo



Comune di tuoro sul Trasimeno

Provincia di Perugia

decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni. Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria". Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) Le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale. Piano di razionalizzazione delle società.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali



Comune di tuoro sul Trasimeno

Provincia di Perugia

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consultare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Le partecipazioni attive del Comune sono le seguenti:

| <i>Denominazione</i> | <i>Codice fiscale/Partita Iva</i> | <i>% di partecipazione</i> |
|--|-----------------------------------|----------------------------|
| Umbra Acque SPA | 02634920546 | 0,001% |
| Trasimeno Servizi Ambientali (T.S.A.) SPA | 02634920546 | 4% |
| CONSORZIO S.I.R. UMBRIA | 94084460545 | 0,11% |
| GAL TRASIMENO ORVIETANO | 94049980546 | 2,54% |
| Centralcom S.p.A | 03761180961 | 0,00021% |

II - Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Tuoro sul Trasimeno partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Umbra Acque S.p.A. con una quota dello 0,001%;
2. Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A. con una quota del 4%;
3. Consorzio S.I.R. Umbria con una quota del 0,11%;
4. Gal Trasimeno-Orvietano con una quota del 2,54%;
5. Centralcom S.p.A. con una quota dello 0,00021%

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Tuoro sul Trasimeno (Pgl, oltre a far parte della Comunità Montana Trasimeno Medio Tevere, partecipa al Consorzio di PATTO 2000 srl.. con una quota dal 0,331%. L'adesione alla Comunità Montana e la partecipazione al Consorzio, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano. Piano di razionalizzazione delle società

III - Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società

L'Amministrazione di Tuoro sul Trasimeno non possiede partecipazioni rilevanti e tantomeno di controllo in alcuna società esterna. Le partecipazioni detenute sono tutte relative ad entità che forniscono servizi indispensabili a territori sovramunicipali di cui fa parte il comune di Tuoro sul Trasimeno. Da tempo infatti l'Amministrazione ha adottato una strategia volta a consorziale tutti i servizi possibili in modo da ridurre i costi di gestione degli stessi, mantenendo o migliorando il livello



Comune di tuoro sul Trasimeno

Provincia di Perugia

qualitativo degli stessi. Le partecipazioni di cui al presente documento costituiscono l'attuazione pratica di tale strategia. L'Amministrazione, inoltre, vuole cogliere tutte le opportunità di semplificazione e riduzione del numero delle partecipate. In questo contesto si colloca l'adesione del comune di Tuoro sul Trasimeno all'operazione promossa da Regione Umbria di semplificazione delle società partecipate nel settore informatico, con la fusione tra Consorzio SIR Umbria e Centralcom S.p.A. e la successiva fusione di Centralcom S.p.A. e Webred S.p.A. nella neo creata Umbria Digitale (vedi atto di Consiglio comunale n. 48 del 29.11.2014). E' ovvio come tale processo non sia stato assolutamente governato dall'Amministrazione di Tuoro sul Trasimeno, ma essa ne ha colto l'obiettivo di razionalizzazione e dato il suo parere favorevole prima attraverso il trasferimento delle quote detenute nel Consorzio SIR Umbria in Centralcom e poi attraverso la sottoscrizione delle quote di spettanza in Umbria Digitale.

IV - Valutazioni e conclusioni

Tenendo conto che i criteri legali (Art. 1, comma 611, legge 23 dicembre 2014, n. 190) di valutazione per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie sono i seguenti:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultano composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle stesse;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Esaminate le partecipazioni detenute dal comune di Tuoro sul Trasimeno, si ribadisce che:

- sono detenute in entità che svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e quindi vanno mantenute;
- sono comunque quote di assoluta minoranza che non permettono in alcun modo al Comune di determinare attività significative di indirizzo delle società partecipate;
- l'Amministrazione di Tuoro sul Trasimeno continuerà a cogliere qualsiasi opportunità le si presenti per ottimizzare e semplificare le proprie partecipazioni.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Tuoro s. Trasimeno, li 29 ottobre 2015

IL RESPONSABILE
F.TO CLAUDIO BATTAGLINI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.E.L.L., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Tuoro s. Trasimeno, li 23 novembre 2015

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. RANIERO BELARDINELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ◆ viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000 e ss.mm.ii) a partire dal 01/12/2015 fino al 16/12/2015.

Tuoro sul Trasimeno It, 01/12/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Bennati Dott.ssa Norma

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva (art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000).

- ◆ La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) .

Tuoro sul Trasimeno It, 01/12/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Bennati Dott.ssa Norma

AUTENTICAZIONE

- ◆ La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo ufficio.

Tuoro sul Trasimeno **01 DIC. 2015**

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Bennati Dott.ssa Norma

